

Consiglio Economico e Sociale

Distr.: Generale
22 dicembre 2020
Originale: Inglese

Commissione Economica per l'Europa

Comitato dei Trasporti Interni

Forum Globale per la Sicurezza Stradale

Ottantaduesima sessione

Ginevra, 8-12 marzo 2021

Punto 2 dell'ordine del giorno provvisorio

Attività d'interesse per il Gruppo di Lavoro

Carta dei Diritti delle Vittime della Strada

Nota del segretariato

Riepilogo

1. Nell'ultima sessione, al segretariato ha presentato il Documento informale N. 5 contenente un progetto di Carta dei Diritti delle Vittime della Strada (Carta dei Diritti) che è il risultato di una collaborazione congiunta tra il segretariato, l'Istituto per il Diritto Europeo del Traffico e il Consiglio dei Bureaux. L'obiettivo è quello di migliorare la situazione delle vittime della strada alleviando il danno e il dolore subito proponendo l'applicazione di dieci principi riguardanti i diritti delle vittime della strada. Il WP.1 [Gruppo di Lavoro 1] è stato invitato a fornire un feedback al segretariato. Il WP.1 ha invitato il segretariato a presentare la Carta dei Diritti finalizzata in questa sessione.
2. Il Presidente del WP.1 ha chiesto se è previsto che la Carta dei Diritti copra i danni o le lesioni causati da incidenti derivanti dall'uso di dispositivi di mobilità personale (PMD). Potrebbero essere coperti a seconda della definizione di "veicoli a motore" nella legislazione nazionale, e se coprono i PMD. Inoltre, dato che la politica e i regimi legislativi in relazione ai PMD sono ancora in evoluzione, il segretariato e i suoi partner non hanno apportato alcuna modifica alla Carta dei Diritti su questo tema e raccomandano, se necessario in futuro, di rivedere la Carta dei Diritti per includere i PMD se la definizione di "veicoli a motore" nella legislazione nazionale si rivelasse insufficiente o poco chiara.
3. In ogni caso, i principi della Carta dei Diritti non intendono essere esaustivi né vincolanti come codice di condotta. Si tratta piuttosto di un appello a fornire la migliore assistenza possibile alle vittime di incidenti stradali nella loro situazione post-incidente e a dare loro - o, in caso di morte, ai loro familiari - in modo rapido ed equo ciò che meritano: un modo dignitoso e rispettoso di confrontarsi negli incontri e un percorso comune di negoziazione dei risarcimenti.
4. Questo documento contiene la Carta dei Diritti finalizzata per la considerazione e il supporto del WP.1

Carta dei Diritti delle Vittime della Strada

Segretariato UNECE - IETL - CoB

I. Preambolo

1. Questa Carta è un'iniziativa congiunta del segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Segretariato UNECE), dell'Istituto per il Diritto Europeo del Traffico (IETL) e del Consiglio dei Bureaux (CoB).
2. La definizione dei diritti della vittima presuppone un buon livello di cooperazione tra la vittima e l'entità responsabile del risarcimento. Tale cooperazione dipende dalla buona fede e dalla collaborazione di tutte le parti. Il buon rapporto tra le parti potrebbe essere compromesso nel caso in cui una delle parti mostri intenzioni e/o comportamenti fraudolenti.
3. Si spera che i principi raccomandati in questa Carta dei Diritti vengano applicati agli incidenti stradali nazionali (intra-nazionali) e transfrontalieri (internazionali). Questa Carta - ritenuta la prima del suo genere - ha lo scopo di aumentare la consapevolezza dei diritti delle vittime della strada e di fornire un quadro generale per un processo di gestione dei sinistri tempestivo e trasparente.
4. La Carta dei Diritti non intende legiferare in tutto o in parte. Non incide in alcun modo sulle fonti del diritto nazionale o internazionale. La Carta dei Diritti vuole essere un codice di condotta per tutti coloro che sono coinvolti nel risarcimento delle vittime della strada. Spesso una richiesta di risarcimento viene gestita correttamente da un punto di vista legale, ma il modo in cui il risarcimento viene liquidato può comunque essere discutibile. Questo si può evitare se tutte le parti coinvolte assumono un comportamento corretto e rispettoso.

II. Principi

5. **Principio 1:** Una vittima di un incidente stradale è qualsiasi persona, fisica o giuridica, che subisce danni materiali o morali e/o lesioni personali, derivanti dall'uso di un veicolo a motore in strada.
6. La vittima dovrebbe avere il diritto di essere risarcita nel caso in cui il danno o la lesione siano stati causati da una o più persone che hanno violato le regole del traffico in vigore al momento dell'incidente. Idealmente, il diritto di essere risarcito dovrebbe includere anche i danni che non sono il risultato di negligenza o colpa da parte del conducente e che sono stati causati esclusivamente come risultato del funzionamento del veicolo in strada.
7. La vittima può perdere il diritto a un risarcimento, in tutto o in parte, per sua colpa o negligenza.
8. **Principio 2:** La vittima non dovrebbe essere in grado di presentare una richiesta solo alla persona che viola le regole della strada o - se basato sul rischio operativo dell'uso di un veicolo a motore - al suo detentore. Se è stata istituita un'entità ("il compensatore") dalla legge per offrire un risarcimento totale o parziale dei danni derivanti dall'uso di un veicolo a motore in strada, la vittima dovrebbe anche essere in grado di presentare la richiesta di risarcimento a tale entità secondo le condizioni della legge applicabile.
9. **Principio 3:** Ci dovrebbe essere un periodo massimo previsto per legge che consenta alla vittima di presentare la richiesta e le prove relative alla richiesta.
10. **Principio 4:** La richiesta della vittima dovrebbe essere gestita in modo proattivo, diligente e rispettoso. Entro un periodo di tempo appropriato, la vittima dovrebbe ricevere informazioni sul processo con cui la richiesta sarà trattata e da chi.
11. **Principio 5:** La vittima e/o il suo o i suoi rappresentanti debitamente nominati dovrebbero essere trattati con equità, dignità, rispetto ed empatia, con la dovuta attenzione per la situazione in cui la vittima può trovarsi dopo l'incidente stradale, pur rispettando i diritti del compensatore o del responsabile del danno.

12. La vittima dovrebbe ricevere una risposta motivata riguardo all'accettazione o al rifiuto parziale o totale della richiesta.

13. **Principio 6:** La vittima dovrebbe avere l'opportunità di essere ascoltata nel processo di gestione delle richieste. Il compensatore dovrebbe fornire una risposta motivata alla richiesta della vittima entro un lasso di tempo ragionevole, spiegando in particolare le ragioni di un eventuale rifiuto parziale o totale della richiesta.

14. **Principio 7:** La vittima dovrebbe ricevere pagamenti anticipati e/o pagamenti provvisori a titolo di risarcimento da parte del compensatore se la responsabilità è determinata ma il risarcimento non è ancora completamente quantificato. I pagamenti anticipati dovrebbero idealmente coprire i danni o le lesioni già subiti e che non sono risarciti da nessun'altra entità.

15. **Principio 8:** Alla vittima dovrebbe essere offerto un tempo ragionevole di riflessione prima di accettare o rifiutare una proposta di liquidazione, durante il quale la vittima può rivolgersi a un professionista indipendente per una consulenza prima di prendere una decisione.

16. I diritti della vittima non dovrebbero essere compromessi da un risarcimento palesemente errato o insufficiente. Se la vittima ha diritto al risarcimento, deve essere versato puntualmente e nel pieno rispetto della legge applicabile.

17. **Principio 9:** Il diritto della vittima al risarcimento non deve essere influenzato da clausole contrattuali tra il conducente, il detentore del veicolo o qualsiasi altro responsabile del danno da un lato e il suo assicuratore dall'altro, che possono ridurre gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dell'assicurato.

18. **Principio 10:** La vittima dovrebbe potersi rivolgere a un tribunale o a qualsiasi altra entità neutrale, per ricevere una valutazione indipendente dei propri diritti secondo la legislazione applicabile.

I diritti delle vittime descritti nei principi summenzionati presuppongono un'intenzione e un comportamento onesto e non fraudolento della vittima. Non si applicano nel caso in cui si possa stabilire che la vittima non abbia agito in buona fede. Per quanto possibile (e tenendo conto delle lesioni della vittima), la vittima dovrebbe mostrare un atteggiamento cooperativo e ragionevole durante il processo di gestione delle richieste.

III. Epilogo

19. Per decenni, le Nazioni Unite si sono sforzate di ridurre il numero di incidenti stradali in tutto il mondo. Tuttavia, le misure preventive di sicurezza stradale da sole non sono state in grado di prevenire oltre un milione di incidenti stradali ogni anno in tutto il mondo.

20. Il Segretariato UNECE, l'IETL e il CoB desiderano migliorare la situazione post-incidente delle vittime colpite o, in caso di morte delle vittime, delle loro famiglie, alleviando il danno e il dolore subito proponendo l'applicazione di dieci principi riguardanti i diritti delle vittime della strada contenuti in questa Carta dei Diritti.

21. I principi non sono un codice di condotta esaustivo, ma piuttosto un appello a fornire la migliore assistenza possibile alle vittime di incidenti stradali nella loro situazione post-incidente e a dare loro - o, in caso di morte, ai loro familiari - rapidamente ed equamente ciò che meritano: un modo dignitoso e rispettoso di rapportarsi negli incontri e un percorso comune di negoziazione del risarcimento. Un risarcimento equo e, sotto tutti i punti di vista, adeguato dovrebbe essere l'obiettivo di questo approccio, per dare conforto all'ingiustizia subita dalla vittima o dai suoi familiari.